



COMUNE DI ZAGAROLO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE

n. 36 del 05-08-2020

OGGETTO: ADOZIONE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 3 DELLA L.R. N.36/1987, DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZAGAROLO DEGLI INTERVENTI EDILIZI PREVISTI DALL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 18.7.2017 CON INSERIMENTO NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE DELL'ARTICOLO DENOMINATO "20 BIS" AD OGGETTO "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI";

L'anno **duemilaventi** il giorno **cinque** del mese di **Agosto** a partire dalle ore **18:00**, nella Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta MARCO PANZIRONI in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	PANZIRONI MARCO	Presente	10	SARACINI ENRICO	Assente
2	GENOVESE SALVATORE	Assente	11	CONTI MICHELINO	Presente
3	PIAZZAI LORENZO	Assente	12	BIANCUCCI CRISTOPHER	Assente
4	TANNINGHER CLAUDIA	Presente	13	VERNINI GIACOMO	Assente
5	BONAFEDE FERDINANDO	Presente	14	MILITO ATTILIO	Assente
6	SALVI GABRIELE	Presente	15	DURANTE CLAUDIA	Assente
7	PROTANI MARIANGELA	Presente	16	PACIFICI PAOLO	Presente
8	CASTI VALENTINA	Presente	17	NUNZIATA ANIELLO	Assente
9	DEDOLA LUCIANO	Presente			

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 8

Partecipano gli assessori: PANZIRONI EMANUELA - ERCOLI ALESSANDRA - PAGLIA ALESSANDRO - DE SANTIS ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA GLONFONI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, MARCO PANZIRONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: BONAFEDE FERDINANDO - DEDOLA LUCIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge Regionale 7/2017 del 18/07/2017;

Vista la Determinazione della Regione Lazio del 20 dicembre 2019, n. G18248 avente ad oggetto "Approvazione "Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell'applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio»". Pubblicata sul BUR della Regione Lazio numero 4 supplemento 2 del 14/01/2020;

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale di Zagarolo, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia urbanistica, intende promuovere un'azione complessiva e coordinata finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente;

che il territorio del Comune di Zagarolo è attualmente pianificato a livello comunale da:

a) Variante Generale al vigente Piano Regolatore approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.° 324 del 22/05/2007;

che in data 12/07/2011 veniva emessa la Legge n.106 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13/05/2011 n. 70" (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia);

che in data 09/08/2013 veniva emessa la Legge n. 98 recante "Conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" con la quale, tramite l'art. 30, comma 1 lett. 0A, veniva introdotto l'Art. 2 bis – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati – al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

che in data 18/07/2017 veniva pubblicata sul S.O. n.3 al B.U.R.L. n. 57 la Legge Regionale n.7 recante "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio";

che in data 19/12/2017 veniva emessa la Deliberazione della Regione Lazio n. 8676 avente per oggetto: Approvazione circolare esplicativa "Indirizzi e direttive per l'applicazione delle "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7";

che in data 17 gennaio 2018 con decreto del "Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" è stato emesso l'Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC 2018) con entrata in vigore il 22 marzo 2018;

Considerato che il Comune di Zagarolo intende utilizzare le disposizioni previste dalla L.R. n. 7/2017 per dare attuazione alla " rigenerazione urbana " del proprio territorio ed incentivare il "recupero del patrimonio edilizio esistente" al fine di migliorarne le prestazioni energetiche e le capacità antisismiche degli edifici esistenti;

Visto l'art1 comma 2 della L.R. n.7/2017 che descrive gli edifici e le aree oggetto dell'applicazione della norma nello specifico l'indicazione della carta dell'uso del suolo quale riferimento per la ricognizione delle porzioni di territorio urbanizzate;

Richiamato l'art. 5 comma 1 della L.R. n.7/2017 che prevede: "Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie";

Richiamato l'articolo 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 - "Norme in materia di attività' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure" per il quale:

"Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) c), e d) .Con le

sudette deliberazioni di approvazione il comune entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni.”

Atteso che ricorre il caso di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della suddetta L.R. n. 36/1987 e precisamente: "l'adeguamento dello strumento urbanistico generale alle normative e/o ai regolamenti di carattere sovraordinato" e pertanto la presente variante non è sottoposta ad approvazione regionale;

Dato atto che la presente deliberazione di adozione e la successiva approvazione consente al Comune di "recepire" le disposizioni dettate dall'art. 5 della Legge Regionale sulla "Rigenerazione urbana e recupero edilizio" all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dello Strumento Urbanistico Generale vigente con l'inserimento di uno specifico articolo avente il numero "**20 bis**" denominato "**....Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici....**" all'interno così formulato:

Art. 20 bis delle NTA del PRG

Comma:

1. *Nel caso di interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare contestualmente, interventi di ampliamento del 20 % della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale per un incremento massimo di 70 mq. di superficie.*
2. *Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.*
3. *Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimo o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della L.R. n.12/2004 e ss.mm.ii., anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/68.*
4. *Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:*
 - a) *in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure compromette l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;*
 - b) *nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968;*
 - c) *nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 (NTC/2018).*
5. *Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla L.R. n. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).*
6. *Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla stessa L.R. n.7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.*
7. *Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'articolo n. 8 della L.R. n. 7/2017.*
8. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR"*
- 9.

<palign=justify style="margin-bottom: 0cm;">

Specificato che gli interventi previsti dalla presente deliberazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 7/2017, sono consentiti esclusivamente su edifici esistenti, legittimi o legittimati, che ricadano in porzioni di territorio

urbanizzate, che il comma 7 dell'art. 1 definisce come:

- a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, aggiornata al 2016, come insediamento residenziale, insediamento produttivo, zone estrattive, cantieri, discariche e aree verdi urbanizzate;
- b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, ossia le zone omogenee A, B, C, D ed F di cui al d.m. 1444/1968, accordi di programma, d.P.R. 160/2010, varianti approvate ai sensi della l.r. 28/1980;
- c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati, anch'esse corrispondenti alle zone omogenee A, B, C, D ed F di cui al d.m. 1444/1968, agli accordi di programma, alle varianti di cui al d.P.R. 160/2010 ed alle varianti approvate ai sensi della l.r. 28/1980 per le parti non attuate.

Verificato che il territorio urbanizzato, ai sensi della legge regionale 7/2017, è dato dall'insieme delle porzioni di cui alle lett. a), b) e c) del punto precedente, e che è condizione necessaria e sufficiente, per applicarvi la presente deliberazione consiliare, che un edificio rientri in una delle tipologie di porzioni indicate.

Verificato che per le zone omogenee E (zone agricole) per l'applicazione della presente deliberazione consiliare, è condizione sufficiente e necessaria che l'edificio ricada nel territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge regionale 7/2017, a prescindere dalla classificazione di paesaggio del PTPR.

Verificato che le disposizioni della presente deliberazione non trovano applicazione se pure nei tratti di porzioni urbanizzate, ossia, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 7/2017 nelle aree:

- a) sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
- b) le aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal PTPR;
- c) gli insediamenti urbani storici come individuati dal PTPR, Tavola B.

Visto l'art. 8 della legge regionale 7/2017;

Viste:

- la L. R. n.7 del 18/07/2017 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio";
- la L. R. n. 36 del 20/07/1987 "Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure";
- la D.G.R. Lazio n. 8676 del 19/12/2017, avente per oggetto: Approvazione circolare esplicativa "Indirizzi e direttive per l'applicazione delle "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7";
- le "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C.) di cui al D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il D. Lgs. n. 192 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico";
- la L.R n. 6 del 27/05/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia";
- il D.M.(MISE) del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- il D.P.R. n. 74 e 75 del 16/04/2016;

Visto il Resoconto della seduta del Consiglio Comunale del 5/8/2020 di cui al Verbale n. 33, dal quale si evince che prima della votazione del presente punto esce dall'Aula il Consigliere Pacifici;

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. **Di adottare**, mediante le procedure di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n.36/1987, la variante urbanistica relativa all'attuazione sul territorio del Comune di Zagarolo degli interventi edilizi previsti dall'art.5 della Legge Regionale n.7 del 18.7.2017 con inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente dell'articolo denominato

"20 bis" ad oggetto: *".....Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici....."* così formulato:

Art. 20 bis delle NTA del PRG

Comma:

1. *Nel caso di interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, è possibile realizzare contestualmente, interventi di ampliamento del 20 % della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale per un incremento massimo di 70 mq. di superficie.*
2. *Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.*
3. *Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimo o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all'articolo 6 della L.R. n.12/2004 e ss.mm.ii., anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/68.*
4. *Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:*
 - a) *in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure compromette l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;*
 - b) *nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968;*
 - c) *nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R 380/2001 e al D.M. 17/01/2018 (NTC/2018).*
5. *Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla L.R. n. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).*
6. *Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla stessa L.R. n.7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.*
7. *Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni dell'articolo n. 8 della L.R. n. 7/2017.*
8. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR"*

2. Di stabilire che gli ampliamenti riferiti ai contenuti della presente deliberazione consiliare, non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla stessa L.R. n.7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Di stabilire che gli interventi previsti dalla presente deliberazione, sono consentiti esclusivamente su edifici esistenti, legittimi o legittimati, che ricadano in porzioni di territorio urbanizzate, che il comma 7 dell'art. 1 definisce come:

a) porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, aggiornata al 2016, come insediamento residenziale, insediamento produttivo, zone estrattive,

cantieri, discariche e aree verdi urbanizzate;

b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, ossia le zone omogenee A, B, C, D ed F di cui al d.m. 1444/1968, accordi di programma, d.P.R. 160/2010, varianti approvate ai sensi della l.r. 28/1980;

c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati, anch'esse corrispondenti alle zone omogenee A, B, C, D ed F di cui al d.m. 1444/1968, agli accordi di programma, alle varianti di cui al d.P.R. 160/2010 ed alle varianti approvate ai sensi della l.r. 28/1980 per le parti non attuate.

4. Di stabilire che il territorio urbanizzato, ai sensi della legge regionale 7/2017, è dato dall'insieme delle porzioni di cui alle lett. a), b) e c) del punto precedente, e che è condizione necessaria e sufficiente, per applicarvi la presente deliberazione consiliare, che un edificio rientri in una delle tipologie di porzioni indicate.

5. Di stabilire che per le zone omogenee di PRG E (*zone agricole*) per l'applicazione della presente deliberazione consiliare, è condizione sufficiente e necessaria che l'edificio ricada nel territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge regionale 7/2017, di cui al precedente punto 3 lett. a), b), c) del presente corpo deliberato, a prescindere dalla classificazione di paesaggio del PTPR.

6. Di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione non trovano applicazione se pure nei tratti di porzioni urbanizzate, ossia, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 7/2017 nelle aree:

a) sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;

b) le aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal PTPR;

c) gli insediamenti urbani storici come individuati dal PTPR, Tavola B.

7. Di dare atto che per le finalità e gli ambiti di applicazione degli interventi previsti dal sopra menzionato articolo si debba far riferimento a quanto indicato nell'art. 1 "Finalità e ambito di applicazione" della stessa L.R. n. 7/2017;

8. Di dare atto che l'attuazione degli interventi di cui al succitato art. 20 bis delle N.T.A. (di recepimento dell'art. 5 della L.R. n. 7/2017) è subordinata al rispetto di quanto prescritto dagli altri articoli e commi della stessa L.R. n. 7/2017, ove applicabili;

9. Di dare mandato al Responsabile del Settore Assetto del Territorio di porre in essere tutti gli adempimenti/procedure di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. n. 36/1987 e ogni ulteriore atto finalizzato al conseguimento dell'obiettivo di cui alla presente deliberazione;

10. Di dichiarare, con separata votazione dall'esito di voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, la presente deliberazione immediatamente ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -
PATRIMONIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 31-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
ERASMO DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARCO PANZIRONI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Zagarolo, 27-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Zagarolo, 06-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
</palign=justify>

**IL RESPONSABILE DELL' AREA IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -
PATRIMONIO:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA IV - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 31-07-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV
ERASMO DI GIROLAMO
